



*Avviso pubblico, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale. PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3: “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2: – Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale (Azione A II).*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12, recante “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3);

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*” che ha previsto all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, dopo il comma 2, l’aggiunta del comma 2-bis che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Segretario Generale - presso cui opera l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR per il Ministero della Cultura - n. 528 del 7 luglio 2021, recante “*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura*”, successivamente abrogato e sostituito dal Decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 10 del 20 gennaio 2022, che individua la Direzione Generale Creatività Contemporanea quale struttura attuatrice della Misura M1C3 – 3.3;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l’articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTA la Circolare del MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la Circolare del MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la Circolare del MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative”*;

VISTA la Circolare del MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la Circolare del MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTO il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e l'inclusione e l'occupazione delle persone con disabilità;

VISTA la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità del Ministro per la disabilità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022, n. 74;

VISTO l'art. 2, comma 6 bis del già citato D.L. 77/2021 secondo cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna);

CONSIDERATO che l'Investimento 3.3: "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde" ha un valore complessivo di 155 milioni di euro ed è suddiviso in quattro Sub-Investimenti come segue:

- 10 milioni di euro per il Sub-Investimento 3.3.1 - Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi incoraggiando la cooperazione tra operatori e organizzazioni culturali e facilitando il loro upskill e reskill (Azione A I);
- 115 milioni di euro per il Sub-Investimento 3.3.2 - Supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale lungo l'intera catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro con il pubblico) attraverso contributi finanziari e accesso a servizi reali e finanziari (Azione A II);
- 10 milioni di euro per il Sub-Investimento 3.3.3 - Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali favorendo l'inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche degli appalti pubblici, orientando così la filiera verso l'ecoinnovazione di prodotti e servizi (Azione B I);
- 20 milioni di euro per il Sub-Investimento 3.3.4 - Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima (Azione B II);

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* stabiliti nel PNRR e, in particolare, la *Milestone* M1C3-7 da conseguire entro il T4-2023, relativa alla "Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali", nonché i *target* di cui alla Tabella "T1-Milestone e Target" con riferimento all'Investimento 3.3: "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", e in particolare:

- Obiettivo M1C3-00-ITA-23: 20 iniziative di capacity building realizzate, entro il T2 2024 – Descrizione: "L'indicatore riflette il numero di iniziative di capacity building attuate (linee guida, programmi di formazione, ecc.) per le azioni AI e BI. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per i progetti selezionati nell'ambito dei bandi di gara, deve essere conforme alla Guida tecnica "Non nuocere in modo significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di una lista di esclusione e il requisito di conformità con la legislazione ambientale nazionale e dell'UE pertinente";
- Obiettivo M1C3-00-ITA-24: 350 imprese, entro T2 2024 – Descrizione: "L'indicatore riflette il numero di imprese culturali e creative finanziate (organizzazioni beneficiarie) per le azioni AII e BII. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per i progetti selezionati nell'ambito dei bandi di gara, deve essere conforme alla Guida tecnica "Non nuocere in modo significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di una lista di esclusione e il requisito di conformità con la pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE";
- Obiettivo M1C3-00-ITA-25: 1200 imprese, entro T4 2025 – Descrizione: "L'indicatore riflette il numero di imprese culturali e creative finanziate (organizzazioni beneficiarie) per le azioni AII e BII. Il target riguarda le azioni AII e BII degli interventi. L'azione A II sosterrà le organizzazioni culturali e creative pubbliche e private (profit o no profit) per implementare attività, progetti o prodotti digital-driven. L'azione fornirà un mix di sovvenzioni o prestiti a seconda della natura dei beneficiari (pubblici, profit, no profit) per il contributo di capitale, l'accesso ai servizi o il contributo allo sviluppo di nuovi progetti/prodotti. I contributi finanziari (sovvenzioni o prestiti) saranno assegnati tramite bandi pubblici. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per i progetti selezionati nell'ambito dei bandi competitivi, sarà conforme alla Guida tecnica "Non nuocere in modo

*significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di una lista di esclusione e il requisito della conformità con la legislazione ambientale nazionale e dell'UE pertinente";*

- *Obiettivo M1C3-00- ITA-26: 80 iniziative di capacity building realizzate, entro il T2 2026 \_ Descrizione: "L'indicatore riflette il numero di iniziative di capacity building attuate (linee guida, programmi di formazione, ecc.) per le azioni AI e BI. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per i progetti selezionati nell'ambito dei bandi di gara, deve essere conforme alla Guida tecnica "Non nuocere in modo significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di una lista di esclusione e il requisito di conformità con la legislazione ambientale nazionale e dell'UE pertinente";*

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, in particolare all'indicatore comune "9. Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui piccole imprese, comprese le micro imprese, medie e grandi imprese)";

VISTO il Decreto direttoriale del 5 maggio 2022, n. 91, con cui la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha approvato e adottato le "Linee di indirizzo per le iniziative di sistema della Missione M1C3- Investimento 3.3 – Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde";

VISTO l'esame congiunto effettuato con l'Unità di missione per il PNRR del Ministero della Cultura;

VISTA la valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR effettuata congiuntamente con gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF-RGS;

VISTO il verbale dell'incontro tenutosi il 29 agosto 2022 con il Tavolo tecnico settoriale nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome, Anci e Upi previsto dall'art. 33 D.L. n. 152/2021, convertito nella L. n. 233/2021, concluso con esito positivo;

VISTA la Determina direttoriale del 23 agosto 2022, n. 22 con cui la DGCC ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a. il supporto tecnico-operativo per la realizzazione dei sub investimenti M1C3 I 3.3.2 (Azione AII) e M1C3 I 3.3.4 (Azione BII), in qualità di soggetto gestore per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle domande, concessione, erogazione dei contributi e dei servizi connessi, esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate;

VISTA la Convenzione sottoscritta dalla DGCC del Ministero della Cultura e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a. in data 15 settembre 2022, rep. n. 12, approvata con Decreto direttoriale del 15 settembre 2022, n. 256;

\*\*\*

## **Definizioni**

---

<b>Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR</b>	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR. Per il presente avviso è il Ministero della Cultura
<b>Componente</b>	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
<b>Corruzione</b>	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
<b>COR</b>	Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti ("Codice Concessione RNA").
<b>CUP</b>	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
<b>Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia</b>	Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
<b>Frode</b>	<p>Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge.</p> <p>Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è <i>qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:</i></p> <p><i>(i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.</i></p>
<b>Frode (sospetta)</b>	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
<b>Irregolarità</b>	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.

<b>Micro piccole imprese</b>	<p>Microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>Tali parametri dimensionali si applicano a tutti i soggetti realizzatori, inclusi i soggetti del no profit. I soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole Imprese.</p>
<b>Milestone</b>	<p>Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).</p>
<b>Missione</b>	<p>Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).</p>
<b>Misura del PNRR</b>	<p>Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.</p>
<b>OLAF</b>	<p>Ufficio europeo per la lotta antifrode.</p>
<b>Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)</b>	<p>Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.</p>
<b>PNRR (o Piano)</b>	<p>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
<b>Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)</b>	<p>Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
<b>Progetto o intervento</b>	<p>Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.</p>
<b>Regolamento de minimis</b>	<p>Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii.</p>

<b>Rendicontazione delle spese</b>	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
<b>Rendicontazione dei milestone e target</b>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano ( <i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
<b>Rendicontazione di intervento</b>	Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli interventi di competenza.
<b>Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale o Domanda di Rimborso</b>	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
<b>Riforma</b>	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
<b>Servizio centrale per il PNRR</b>	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
<b>Sistema ReGiS</b>	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
<b>Soggetto attuatore</b>	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: <i>“i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”</i> . L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che <i>“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”</i> . Per il presente Avviso è la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.



<b>Soggetto gestore</b>	<p>Soggetto delegato, con apposita convenzione, alla cura dell'istruttoria delle domande, della concessione, dell'erogazione dei contributi e dei servizi connessi, dell'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate. Per il presente Avviso è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Invitalia SpA, società partecipata al 100% dallo Stato, assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del MiSE, che opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e che possiede competenze consolidate in materia di gestione e attuazione di progetti complessi, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali, anche specificamente in relazione al Ministero della Cultura.</p>
<b>Soggetto realizzatore o soggetto esecutore</b>	<p>Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. Per il presente Avviso è il soggetto beneficiario del contributo.</p>
<b>Struttura attuatrice</b>	<p>Struttura competente per materia individuata con apposito Decreto del Segretario Generale MiC che provvede al coordinamento della realizzazione di singole linee di investimento. Per il presente avviso è la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.</p>
<b>Struttura di coordinamento dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR</b>	<p>Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale).</p>
<b>Target</b>	<p>Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).</p>
<b>Unità di Audit</b>	<p>Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
<b>Unità locale</b>	<p>Impianto operativo o amministrativo e gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicato in luoghi diversi da quello della sede legale, nel quale si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. L'impresa plurilocalizzata, pertanto, è un'impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale.</p>

## Art. 1

### Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. Nell'ambito del PNRR, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo» Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0», Ambito 3 «Industria Culturale e Creativa 4.0», l'investimento 3.3 per 155 milioni di euro (articolato in quattro interventi), approvato con Decisione Ecofin del 13 luglio 2021, di competenza della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura, intende affrontare due sfide generali, il supporto all'uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore e la promozione dell'approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa, incoraggiando un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale, strettamente legate ai principi del Next Generation EU e delle politiche europee. L'obiettivo generale dell'Investimento 3.3 è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e creativi come definiti dal programma Europa Creativa, ovvero tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, siano esse orientate al mercato o non orientate al mercato, inclusi architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, audiovisivo (inclusi film, televisione, videogiochi e multimedia), patrimonio culturale tangibile e immateriale, design (incluso il design della moda), festival, musica, letteratura, arti dello spettacolo (compresi teatro e danza), libri ed editoria, radio e arti visive. I settori in cui operano i destinatari del presente avviso sono descritti al successivo art. 6, comma 7.
2. Il presente Avviso è finalizzato a fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale lungo l'intera catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro con il pubblico) attraverso contributi finanziari. Più specificamente esso mira a:
  - favorire l'avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative;
  - rendere le organizzazioni culturali e creative italiane competitive a livello internazionale in termini di offerta culturale digitale;
  - favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione digitale consapevole;
  - creare e implementare, in termini di fruizione digitale e tecnologica, strumenti innovativi, efficaci, esportabili e competitivi sia del patrimonio culturale sia di espressioni e di prodotti della creatività contemporanea;
  - incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali;
  - utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate al territorio, anche in termini di percezione del patrimonio e di miglioramento della qualità della vita attraverso la creatività contemporanea;
  - favorire l'integrazione all'interno delle dinamiche collettive e l'inclusione della cittadinanza attiva nell'ambito dell'accesso alla cultura, in particolare nelle aree marginali;
  - incentivare la stabile collocazione di figure professionali in ambito culturale formate in termini di competenze tecnologiche e informatiche, da impiegare in modo continuativo all'interno dei presidi culturali. Tali figure potranno agevolare la costruzione di reti e facilitare il contatto e lo scambio con le altre realtà nazionali e internazionali.
3. Nell'attuazione degli interventi si dovrà necessariamente tenere conto dell'applicazione della normativa ambientale, nazionale e UE e, in particolare, del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 commi 6 e 7 in relazione all'ammissibilità dei progetti e dei soggetti realizzatori, al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell'allegato riveduto

della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, dunque, i progetti presentati dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco:

- a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);
  - b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
  - c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. Altresì l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto;
  - d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
4. I criteri di valutazione dei progetti prevedono inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

## **Art. 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, è pari a euro 110.419.102,12 (centodiecimilioniquattrocentomiladiciannove/dodici) a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Investimento 3.3, Sub-Investimento 3.3.2. Tale importo è ripartito in misura uguale tra i dieci ambiti di intervento di cui al successivo art. 6.7.
2. Al fine di assicurare una distribuzione delle risorse in linea con quanto previsto nel PNRR, la dotazione finanziaria di ciascuno dei dieci ambiti di intervento sarà riservata per il 40% a soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
3. Relativamente alla riserva dedicata alle regioni del Mezzogiorno, scaduto il termine di presentazione delle domande, espletata la fase istruttoria e valutativa, successivamente alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, in caso di mancato esaurimento delle

risorse finanziarie destinate ad un settore, si procede al riparto proporzionale sulle altre priorità settoriali riferite alla stessa riserva territoriale, con conseguente scorrimento delle graduatorie. Solo in caso di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, si procede ad un riparto settoriale che non tenga conto della provenienza geografica della domanda, con conseguente scorrimento delle graduatorie.

### **Art. 3**

#### **Struttura attuatrice - soggetto attuatore**

1. La struttura attuatrice, nonché soggetto attuatore, che provvede al coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del Sub-Investimento 3.3.2 è la Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura. La Direzione Generale Creatività Contemporanea assolve agli obblighi di rendicontazione, monitoraggio e controllo previsti dal PNRR in relazione all'investimento in oggetto.

### **Art.4**

#### **Soggetto gestore**

2. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione dei contributi e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui all'art. 14, sono affidati ad Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (nel seguito "Invitalia").

### **Art. 5**

#### **Soggetti realizzatori**

1. Possono presentare domanda di finanziamento le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al "RUNTS", che operano nei settori di cui all'art. 1.1 e negli ambiti di intervento di cui al successivo art. 6.7, e che risultino costituiti al 31/12/2020.
2. I requisiti richiesti per i soggetti realizzatori, alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:
  - a. essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
  - b. risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
  - c. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
  - d. trovarsi in una situazione di regolarità contributiva;
  - e. avere titolo a ricevere aiuti *de minimis* secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (di seguito "Regolamento *de minimis*");
  - f. avere restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;

- g. non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al precedente comma, le associazioni non riconosciute, costituite attraverso atto scritto registrato all'Agenzia delle Entrate, devono essere in possesso di un codice fiscale attribuito entro il 31/12/2020.

4. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit nonché gli Enti del Terzo settore proponenti, devono essere iscritti o in corso di iscrizione al Registro nazionale unico del Terzo Settore, o, nelle more dell'implementazione, ai registri equivalenti.

5. I soggetti realizzatori potranno partecipare con progetti a rete, ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso.

## **Art. 6**

### **Progetti Ammissibili**

1. Ai fini dell'ammissibilità i progetti proposti possono avere un valore massimo di euro 100.000,00 (centomila/00), al netto di IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore, e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda. In ogni caso l'IVA dovrà essere tracciata separatamente.
2. La durata massima prevista è di 18 (diciotto) mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione.
3. Ciascun soggetto di cui al precedente articolo 5 può presentare una sola domanda correlata a un solo progetto.
4. Il progetto potrà essere realizzato in riferimento ad una o più unità locali ubicate sul territorio italiano, anche diverse dalla sede legale. Tuttavia, la domanda dovrà obbligatoriamente indicare l'unità locale cui è riferito il progetto.
5. I beni oggetto dei contributi possono essere utilizzati anche al di fuori delle unità locali, purché localizzati sul territorio nazionale, a condizione che se ne dimostri la funzionalità al progetto, al Sub-Investimento 3.3.2 (Azione A II) e all'attività del soggetto realizzatore.
6. Gli interventi sono finalizzati a:
  - a. la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative;
  - b. la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l'estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non);
  - c. la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi formati narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;
  - d. la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione transfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell'Unione Europea;
  - e. l'incremento all'utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
7. Gli ambiti di attività dei soggetti realizzatori sono i seguenti:
  - i. Musica;
  - ii. Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);

- iii. Moda;
  - iv. Architettura e Design;
  - v. Arti visive (inclusa fotografia);
  - vi. Spettacolo dal vivo e Festival;
  - vii. Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  - viii. Artigianato artistico;
  - ix. Editoria, libri e letteratura;
  - x. Area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7 relativamente agli interventi ammissibili e agli ambiti operativi a cui devono afferire i proponenti, affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati dovranno escludere le seguenti attività:
- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);
  - ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
  - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. Altresì l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto;
  - iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
9. Le attività previste dai progetti presentati dovranno essere altresì conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

## Art. 7

### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento:
  - a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
  - b) servizi specialistici e beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate correlate al progetto da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento e attestare la congruità del prezzo;
  - c) opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile (investimento e capitale circolante), per l'adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell'investimento proposto e finanziato, delle unità locali dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali alla realizzazione del progetto di digitalizzazione, che saranno riclassificati nella lettera a) del presente articolo.
2. Per essere ammessi, gli interventi e le spese di cui alle precedenti lett. a) e b) devono essere conformi al principio DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, di “non arrecare un danno significativo” all'ambiente non essendo riferibili ad attività escluse ai sensi dell'art. 1 comma 3 e art. 6 comma 8, rispettando la normativa ambientale nazionale ed europea e seguendo le indicazioni della circolare n.32 della RGS MEF recante la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)* in relazione alle modalità di verifica della conformità.
3. I beni devono essere nuovi di fabbrica e non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
4. Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.
5. Sono, altresì, ammissibili, le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile, purché strettamente funzionali al progetto finanziato:
  - a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo, purché strettamente funzionali al progetto finanziato;
  - b. utenze relative all'unità locale purché strettamente funzionali al progetto finanziato;
  - c. canoni di locazione relativi all'unità locale purché strettamente funzionali al progetto finanziato;
  - d. prestazioni di servizi strettamente funzionali al progetto finanziato non rientranti direttamente nelle spese per servizi specialistici di cui al comma 1 b., ma comunque connessi ad esigenze derivanti dalla realizzazione del progetto;
  - e. nuovo personale assunto per il progetto finanziato, che non benefici di altre agevolazioni.
6. Il Soggetto gestore verifica, attraverso fatture/parcelle, ricevute, buste paga, contratti di fornitura o attraverso dati dei bilanci ovvero scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto finanziato, l'effettivo sostenimento da parte del soggetto realizzatore di spese riconducibili alle tipologie di cui al presente articolo per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile con il provvedimento di cui all'art. 13.2.
7. Non sono ammessi beni d'investimento e spese di capitale circolante acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice

- Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto realizzatore.
8. Fermo restando il regime contabile adottato, i soggetti realizzatori dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa e riportarli dove previsti negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale o equivalenti per il no profit e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore, del Soggetto attuatore o del Ministero della Cultura. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto realizzatore per almeno 3 anni.
  9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

#### **Art. 8**

##### **Forma e misura delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell'80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*.
2. I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ivi inclusi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
3. I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua del progetto apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.

#### **Art. 9**

##### **Procedura di accesso**

1. Il contributo previsto dal decreto è concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti realizzatori hanno diritto ai contributi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
3. Le domande possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 3 novembre 2022, alle ore 12:00 e sino alle ore 18.00 del giorno 1 febbraio 2023. A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, il Soggetto gestore avvierà la valutazione delle proposte progettuali pervenute sulla base della griglia di cui all'Allegato 1 al presente Avviso e stilerà conseguentemente una graduatoria di merito per ciascuna priorità settoriale (Ambiti di intervento, di cui all'art. 6, comma 7) e territoriale (riserva per il Mezzogiorno di cui all'art. 2 comma 3).
4. Le graduatorie saranno adottate con Decreto Direttoriale e pubblicate sul sito del Ministero della Cultura, della Direzione Generale Creatività Contemporanea e su quello del Soggetto gestore. I contributi sono assegnati sulla base delle rispettive graduatorie di merito e fino a capienza delle risorse finanziarie. Con riferimento alle domande con medesimo punteggio (*ex-aequo*) che comporta l'ultima posizione utile in graduatoria per l'accesso ai contributi, il contributo è ripartito in proporzione alle richieste formulate in tali domande.
5. Le domande, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sito del Soggetto gestore. Nel medesimo sito sono disponibili gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte dei soggetti proponenti.



6. Le domande devono essere firmate digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante del soggetto proponente.
7. Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore.
8. A seguito dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

#### **Art. 10**

##### **Documentazione per la presentazione della domanda**

1. Alla domanda dovranno essere allegati, pena la decadenza:
  - a) statuto e atto costitutivo del soggetto realizzatore;
  - b) Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà (di seguito DSAN) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet del Soggetto gestore, attestante il possesso dei requisiti previsti;
  - c) Scheda progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate, redatta esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda; la scheda progetto deve contenere:
    - i. tutti i dati del soggetto proponente;
    - ii. la descrizione dell'attività proposta e della correlazione con gli obiettivi previsti dalle finalità dell'intervento;
    - iii. la descrizione del contesto operativo di riferimento;
    - iv. gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;
    - v. la sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
  - d) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante che il soggetto proponente rientri nei parametri fissati per la definizione di micro e piccola impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore;
  - e) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento *de minimis*, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;
  - f) DSAN sottoscritta dal legale rappresentante attestante che:
    - i. l'impresa non svolge nessuna delle attività escluse ai fini della conformità al principio DNSH, di cui all'art. 1 comma 3 e art. 6 comma 8;
    - ii. l'intervento non prevede alcuna attività tra quelle escluse ai fini della conformità al principio DNSH, di cui all'art. 1 comma 3 e art. 6 comma 8;
    - iii. l'intervento sarà realizzato in conformità al principio DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente rispettando la normativa ambientale nazionale ed europea e seguendo le indicazioni della circolare n.32 della RGS MEF recante la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)* in relazione alle modalità di verifica della conformità;
  - g) ultimo bilancio approvato, qualora disponibile, o situazione contabile aggiornata.

2. Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di dieci giorni per l'invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda.
3. Il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC in caso di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.

## **Art. 11**

### **Valutazione delle domande**

1. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande il Soggetto gestore procede alla verifica di ammissibilità formale e alla valutazione di merito delle domande ricevute.
2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., comprende:
  - a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
  - b) la verifica di merito.
3. Laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 5 e 6 e/o la valutazione di merito, di cui al comma 5 e al comma 6, non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore, in ogni fase, comunica tramite PEC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. A conclusione del procedimento istruttorio, il Soggetto gestore invierà le graduatorie dei progetti ammissibili alla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che provvederà a adottarle con apposito Decreto Direttoriale. A seguito dell'approvazione le graduatorie saranno pubblicate sul sito del MiC, della DGCC e su quello del Soggetto gestore.
5. La valutazione di merito delle domande è basata sui seguenti aspetti:
  - a) Efficacia ovvero capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati alla misura di riferimento nei tempi indicati;
  - b) Utilità del progetto ovvero impatto sociale, economico e culturale;
  - c) Sostenibilità del progetto ovvero capacità del progetto di sostenersi nel tempo;
6. L'articolazione dei criteri di valutazione, i relativi punteggi e la soglia minima di accesso sono riportati nell'Allegato 1 al presente Avviso.

## **Art. 12**

### **Progetti a rete**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 potranno partecipare al presente Avviso con progetti a rete. I soggetti in rete devono essere in numero minimo di tre e massimo di cinque. La rete dovrà essere formalizzata attraverso accordi di partenariato o altre forme contrattuali di collaborazione.
2. Ogni soggetto afferente alla rete dovrà presentare domanda di ammissione con il proprio progetto, che deve essere funzionalmente autonomo ancorché sinergicamente connesso con gli altri, nel rispetto degli obiettivi da conseguire attraverso la rete.
3. Ciascun soggetto facente parte della rete deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla misura, come previsto dall'articolo 5 del presente Avviso.
4. I criteri di valutazione, le spese ammissibili, la forma ed intensità dell'aiuto e le modalità di erogazione del contributo sono quelle fissate nel presente Avviso. Il contributo concedibile è commisurato alle spese sostenute da ciascun soggetto proponente, nei limiti del Regolamento *de minimis*.
5. Ciascun proponente afferente a una rete riporterà nella rispettiva scheda progetto, in un'apposita sezione, la descrizione dei singoli soggetti facenti parte della rete, dei rispettivi ruoli, del progetto

di ciascun componente, i risultati attesi, gli strumenti e l'organizzazione in relazione al valore sinergico dato dall'integrazione dei progetti.

6. L'accordo di partenariato dovrà avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi dei progetti da realizzare in rete. Tale accordo dovrà essere formalizzato entro la data di presentazione della domanda ed essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti.
7. L'ammissione al contributo di uno o più progetti afferenti alla stessa rete non garantisce automaticamente l'ammissione di tutti i progetti della rete medesima.
8. Ciascun proponente afferente a una rete ricoprirà la qualifica di soggetto realizzatore, sarà responsabile del singolo progetto e titolare del contributo concesso a valere sullo stesso.

### **Art. 13**

#### **Concessione ed erogazione del contributo**

1. A seguito dell'adozione delle graduatorie, i soggetti che rientrano tra quelli ammessi riceveranno, a mezzo PEC, la comunicazione di ammissione dal Soggetto gestore.
2. Il contributo a fondo perduto è concesso mediante provvedimento adottato dal Soggetto gestore e appositamente controfirmato dal soggetto realizzatore, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso soggetto realizzatore è tenuto ad adempiere. Il provvedimento di ammissione riporta il soggetto realizzatore, il CUP, le caratteristiche del progetto finanziato, gli investimenti e le spese di capitale circolante ammesse, l'ammontare del contributo a fondo perduto massimo concesso. Il provvedimento, inoltre, disciplina i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione del contributo, nonché gli obblighi previsti e i motivi di revoca parziale o totale dal contributo.
3. L'erogazione del contributo avviene su richiesta del soggetto realizzatore mediante presentazione di Stati Avanzamento Lavori (SAL), al massimo pari a 2, fatta salva la possibilità di anticipazione di cui al successivo comma 4. La modulistica relativa alla presentazione dei SAL sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore.
4. È fatta salva la possibilità per il soggetto realizzatore di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, nella misura non superiore al 10% del totale del contributo concesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di cui all'art. 13.2. e previa sottoscrizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto del disciplinare pubblicato sul sito internet del Soggetto gestore. La richiesta di anticipazione deve essere redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet.
5. La quota intermedia, fino al raggiungimento del 90% del totale del contributo complessivo concesso, sarà erogata a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori. Le erogazioni successive all'acconto saranno erogate previa verifica del contributo al raggiungimento di milestone e target eventualmente connessi all'attuazione dei progetti e, comunque, dopo la verifica dell'effettivo avanzamento dei lavori in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'intervento.
6. La richiesta dell'ultima quota, a saldo, deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del progetto, fissata in 18 (diciotto) mesi dall'invio della PEC di controfirma del provvedimento di ammissione e deve essere almeno pari al 10% del contributo concesso.
7. Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando conti correnti intestati al soggetto realizzatore, attraverso bonifici bancari/postali, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari/postali non trasferibili comprovati da microfilmatura.

8. Tutte le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse al Soggetto gestore per via telematica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.
9. Il Soggetto gestore procede all'erogazione del contributo entro sessanta giorni dall'arrivo della richiesta di erogazione.
10. Il soggetto realizzatore presenta la richiesta di erogazione al Soggetto gestore nelle modalità previste al presente articolo unitamente alla seguente documentazione:
  - a. copia dei titoli di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, nel campo note della fattura elettronica il riferimento al PNRR e il CUP/COR attribuito al progetto;
  - b. estratto del conto corrente da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;
  - c. documentazione dei pagamenti effettuati;
  - d. DSAN a firma del legale rappresentante attestante:
    - i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico del soggetto realizzatore;
    - ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione dei contributi;
    - iii. che i beni d'investimento e le spese di capitale circolante sono stati acquistati da fornitori con cui non intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto realizzatore;
  - e. Copia dei registri contabili o altra documentazione idonea, per i soggetti che non hanno obbligo di tenuta di tali registri, atta a dimostrare la registrazione e il pagamento delle fatture richieste a finanziamento.
11. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota del contributo, la richiesta dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente punto, anche da una relazione tecnica finale, resa dal legale rappresentante del soggetto realizzatore, sull'intervento effettuato e i risultati conseguiti; tale relazione deve riportare:
  - a. l'elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
  - b. le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.
12. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto realizzatore, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore può richiederli al soggetto realizzatore mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
13. Il Soggetto gestore può effettuare verifiche presso la sede dei soggetti finanziati in qualsiasi momento; i sopralluoghi potranno essere svolti anche da remoto.
14. In sede di erogazione dell'ultima tranche di contributi concessi in favore dei realizzatori saranno ricalcolati i parametri valutativi oggettivamente verificabili; nel caso in cui tale ricalcolo conduca ad un valore complessivo inferiore a quello degli ultimi progetti ammessi in graduatoria, il contributo concesso sarà revocato.

## Art. 14

### Monitoraggi, controlli e ispezioni

1. Il Soggetto gestore, al fine di accertare l'operatività del progetto e l'effettività delle spese rendicontate e al fine di garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg (UE) 2021/241, può svolgere dei sopralluoghi presso le unità locali delle iniziative finanziate, anche da remoto. In sede di sopralluogo sono verificati:
  - a. il rispetto degli obblighi di legge inerenti alla misura di supporto;
  - b. il contributo al raggiungimento di *milestone* e *target* collegati agli interventi;
  - c. la documentazione probatoria che il soggetto realizzatore trasmette a corredo dell'avanzamento fisico dell'intervento;
  - d. la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione del contributo;
  - e. la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di contributo nei libri contabili, o altra documentazione idonea per i soggetti che non hanno obbligo di tenuta di tali registri;
  - f. la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
  - g. l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate rispetto allo svolgimento del progetto;
  - h. l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività;
  - i. la documentazione tecnica relativa alle unità locali.
2. Ai fini del monitoraggio dei progetti, il soggetto realizzatore invia al Soggetto gestore - a partire dalla data di erogazione dello Stato Avanzamento Lavori a saldo, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo - apposita DSAN a firma del legale rappresentante attestante l'inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nel provvedimento di ammissione e, in particolare:
  - a. la presenza dei beni strumentali finanziati presso le unità locali dedicate al progetto;
  - b. il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto di contributo;
  - c. la regolare esistenza e diretta conduzione del soggetto realizzatore;
  - d. l'inesistenza di procedure concorsuali.In mancanza di tale dichiarazione, il Soggetto gestore ha facoltà di avviare il procedimento di revoca totale del contributo.
3. In ogni fase del procedimento il Ministero, il Soggetto attuatore e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui progetti ammessi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. I soggetti realizzatori sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero, dal Soggetto attuatore o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti ammessi al contributo.

## Art. 15

### Variazioni

1. Il soggetto realizzatore può richiedere, tramite procedura informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore, variazioni riguardanti i soggetti realizzatori (soci o organo di governance), relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti alla localizzazione dell'iniziativa a condizione che il progetto sia realizzato nella stessa macroarea territoriale. Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal realizzatore con adeguata motivazione al Soggetto gestore.
2. Le variazioni afferenti al progetto di spesa verranno valutate in sede di SAL a saldo. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore può procedere alla revoca del contributo.
3. In sede di erogazione dell'ultima tranche del contributo concesso in favore dei realizzatori saranno ricalcolati i parametri valutativi oggettivamente verificabili; nel caso in cui tale ricalcolo conduca ad un

valore complessivo inferiore a quello degli ultimi progetti ammessi in graduatoria, il progetto verificato sarà revocato.

4. In sede di presentazione del SAL a saldo, il soggetto realizzatore è comunque tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le variazioni intervenute nel progetto.

## **Art. 16**

### **Obblighi del soggetto realizzatore**

1. I soggetti realizzatori sono tenuti ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente articolo, nonché quelli assunti con la sottoscrizione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 2. In particolare, dovranno impegnarsi mediante autodichiarazione:

- a. a restituire il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal Soggetto gestore. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento di concessione e procede al disimpegno delle agevolazioni;
- b. ad impiegare le somme oggetto dei contributi esclusivamente per sostenere le spese complessivamente ammesse, volte a realizzare il progetto;
- c. a realizzare il progetto entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di ammissione;
- d. ad assicurare la copertura finanziaria residua del progetto;
- e. a non effettuare eventuali variazioni relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché quelle afferenti alla localizzazione dell'iniziativa, senza l'autorizzazione preventiva del Soggetto gestore;
- f. a non acquistare i beni oggetto del progetto da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'organismo realizzatore;
- g. fermo restando il regime contabile adottato, i soggetti beneficiari realizzatori dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa e riportarli dove previsti negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale o equivalenti per il no profit e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore, del Soggetto attuatore o del Ministero della Cultura. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto realizzatore beneficiario per almeno 3 anni;
- h. a trasmettere al Soggetto gestore la richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori (SAL) entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del progetto, unitamente alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet;
- i. ad osservare, nei confronti dei dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e tutte le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente nonché ad osservare la normativa comunitaria applicabile in tema di agevolazioni concesse dagli Stati membri;
- j. a non trasferire altrove, o alienare a qualsiasi titolo, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel progetto, senza la preventiva autorizzazione scritta del Soggetto gestore, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni fino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di completamento del progetto, restando inteso che in caso di sostituzione autorizzata dal Soggetto gestore di beni oggetto delle agevolazioni, i predetti divieti e vincoli si estenderanno anche a tali beni;

- k. ad effettuare esclusivamente i pagamenti in via definitiva, utilizzando conti dedicati alla realizzazione del progetto, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura;
- l. a rispettare, nello svolgimento del progetto le norme edilizie ed urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
- m. a riscontrare tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero, dal Soggetto attuatore e/o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare ispezioni e controlli sui progetti agevolati;
- n. a consentire e favorire lo svolgimento dei controlli di monitoraggio previsti dall'art.14 del presente avviso anche per il tramite di persone o società specializzate designate anche separatamente, al fine di verificare la realizzazione del progetto, l'andamento dell'attività intrapresa, le condizioni per la fruizione e il mantenimento dei contributi, nonché l'attuazione degli interventi finanziati, anche ispezionando i libri e la documentazione contabile e fiscale, nonché eseguendo sopralluoghi sia presso i locali in cui l'attività è svolta, sia presso quelli ove è conservata la predetta documentazione, e ottenendo notizie dagli organi amministrativi, dai sindaci, dai dipendenti e dai consulenti;
- o. a presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, le informazioni per constatare la regolarità contributiva (DURC) ove prevista;
- p. a rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione, dalla normativa di riferimento ovvero da specifiche norme settoriali;
- q. a garantire, a pena di sospensione o revoca del contributo in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- r. a garantire il rispetto, in fase di attuazione del progetto, delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- s. a garantire il rispetto, in fase di attuazione del progetto, della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
- t. al rispetto dell'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- u. a rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- v. a fornire al Soggetto gestore i dati richiesti per consentire il controllo periodico dei progetti;
- w. a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- x. a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
- y. ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- z. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- aa. a garantire una tempestiva diretta informazione al Soggetto gestore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero

interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Soggetto attuatore e dal Soggetto gestore in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

### **Art.17**

#### **Revoche**

1. Il contributo può essere revocato in misura totale o parziale dal Soggetto gestore, così come disciplinato specificamente nel provvedimento di ammissione. La revoca parziale del contributo erogato, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali, può essere disposta dal Soggetto gestore laddove valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell'iniziativa e il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
2. La revoca totale del contributo erogato, con contestuale richiesta di restituzione, maggiorata delle penalità previste dall'articolo 9 del D.lgs 123/98, può essere disposta nei seguenti casi:
  - a. qualora la compagine del soggetto realizzatore venga modificata dopo l'ammissione ai contributi senza l'autorizzazione del Soggetto gestore;
  - b. qualora il soggetto realizzatore, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  - c. qualora il soggetto realizzatore non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
  - d. qualora risultino in corso a carico del soggetto realizzatore accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
  - e. qualora il soggetto realizzatore non abbia realizzato entro il termine stabilito un progetto ritenuto organico e funzionale rispetto a quello originariamente ammesso ai contributi, fatte salve le cause di forza maggiore adeguatamente motivate;
  - f. qualora il soggetto realizzatore trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili e diritti aziendali ammessi ai contributi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto;
  - g. qualora il soggetto realizzatore cessi l'attività ovvero ne disponga l'alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto;
  - h. qualora il soggetto realizzatore dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto;
  - i. qualora anche un solo socio del soggetto realizzatore sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati presupposto di cui al D.L. 231/01;
  - j. qualora il soggetto realizzatore presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque al medesimo imputabili e non sanabili, ovvero qualora venga accertata l'assenza, per fatti imputabili al soggetto realizzatore e non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità;
  - k. nel caso previsto dall'art.13.14, relativo alla verifica in sede di ultima tranche di erogazione;
  - l. nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH.



## **Art. 18**

### **Cumulo del contributo e oneri informativi**

1. Il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ivi inclusi gli aiuti di cui al Regolamento *de minimis*.
2. Sul sito internet del Soggetto gestore sarà possibile reperire gli oneri informativi previsti dall'Avviso.

## **Art. 19**

### **Modalità di comunicazione e punti di contatto**

1. Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto realizzatore debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Avviso.
2. Tutte le informazioni, comprese le risposte alle domande frequenti, saranno rese disponibili tramite:
  - a. il sito web istituzionale del Ministero della Cultura: [www.cultura.gov.it](http://www.cultura.gov.it)
  - e il sito web istituzionale della Direzione Generale Creatività Contemporanea: [www.creativitacontemporanea.beniculturali.it](http://www.creativitacontemporanea.beniculturali.it);
  - b. il sito web del Soggetto gestore: [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

## **Art. 20**

### **Tutela della privacy**

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura prevista dal presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza, d.lgs. 196/2003 e ss.ms.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

## **Art. 21**

### **Controversie e foro competente**

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

## **Art. 22**

### **Disposizioni finali e rinvio**

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero della Cultura, su quello della Direzione Generale Creatività Contemporanea e su quello del Soggetto gestore.
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sui siti sopra indicati ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. I soggetti candidati alla presente azione saranno invitati a partecipare ad un'indagine conoscitiva sul settore culturale e creativo promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea al fine di attuare una ricognizione dei fabbisogni specifici dei settori culturali e creativi negli ambiti d'intervento di cui al presente Avviso.

Allegato 1 – Criteri di valutazione

Allegato 2 – Scheda Progetto